



Corso di laurea in Economia e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

La nuova formulazione dell'art. 2407 del codice civile: analisi e prospettive

Prof. Pierpaolo Pirani

RELATORE

Arianna Agata 280821

CANDIDATA

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

<i>Introduzione</i>	4
CAPITOLO I	6
IL COLLEGIO SINDACALE E LA RIFORMA DELL'ART. 2407 C.C.: FINALITÀ E IMPLICAZIONI	6
1.1 L'attività di vigilanza dell'organo di controllo e le responsabilità connesse	6
1.2 L'evoluzione normativa: confronto tra la disciplina previgente e la nuova formulazione	11
1.3 Il contesto professionale di riferimento e le finalità della riforma	14
CAPITOLO II	18
LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: CONFRONTO TRA ORDINAMENTI	18
2.1 Quadro giuridico e orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità del collegio sindacale	18
2.2 Profili comparatistici: modelli di responsabilità dell'organo di controllo in ordinamenti esteri	24
CAPITOLO III	28
PRIMI DUBBI APPLICATIVI: CRITICITÀ E PROSPETTIVE APPLICATIVE DELLA NUOVA DISCIPLINA	28
3.1 Il compenso annuo percepito e il suo impatto sulla responsabilità	28
3.2 Il termine prescrizione e il <i>dies a quo</i> dell'azione sociale.....	33
3.3 La colpa grave e la delimitazione della responsabilità	37
3.4 Cenni sui riflessi della nuova disciplina sulla liquidazione giudiziale.....	40
3.5 Considerazioni finali in tema di diritto intertemporale sulla retroattività della riforma	42
Conclusioni	45
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	47

Introduzione

La responsabilità degli organi di controllo societario costituisce da sempre un tema di particolare rilievo nel sistema di *corporate governance*.

Le recenti riforme che, negli ultimi anni, hanno progressivamente ridefinito i confini normativi delle funzioni di vigilanza, hanno indotto il legislatore a modificare l'articolo 2407 del codice civile, come diretta conseguenza delle accresciute prerogative dell'organo di controllo e delle conseguenti responsabilità.

Il nuovo art. 2407 c.c. ridefinisce la responsabilità dei componenti del collegio sindacale sotto un duplice profilo: limita ad un multiplo del compenso l'obbligazione risarcitoria ed ancora al deposito dell'articolo 2429 del codice civile la decorrenza del termine prescrizione.

Con tale riforma e con le significative innovazioni introdotte in merito ai limiti della responsabilità civile dei sindaci nelle società di capitali, il legislatore ha inteso porre rimedio ad una disciplina che, nella prassi applicativa, aveva condotto a rilevanti distorsioni interpretative, trasformando i componenti del collegio sindacale in bersagli privilegiati delle azioni risarcitorie, anche quando mancava un fondamento oggettivo nella loro condotta omissiva, con effetti disincentivanti ad assumere tale incarico per i professionisti più qualificati.

Il presente lavoro ha l'obiettivo di esaminare criticamente la nuova formulazione dell'art. 2407 del codice civile, appena introdotta con la legge n. 35 del 14 marzo 2025, alla luce delle sue ricadute sistematiche e applicative, proponendo un'analisi integrata della norma riformata ed evidenziando non solo il contenuto innovativo, ma anche le perplessità applicative e gli effetti concreti sull'attività dell'organo di controllo.

Nel primo capitolo, l'analisi si concentra sul collegio sindacale quale organo di controllo interno nel modello tradizionale di *governance* societaria. In tale sede vengono esposte, in via sintetica, le funzioni di vigilanza attribuite ai sindaci, le modalità di esercizio dei poteri ispettivi, nonché i doveri di diligenza, riservatezza e indipendenza che qualificano la loro attività. Viene altresì ricostruita l'evoluzione normativa dell'art. 2407 c.c., mettendo a confronto la disciplina previgente con quella attuale, alla luce delle finalità

sottese all'intervento riformatore. Si analizzano in particolare l'introduzione del criterio quantitativo per la delimitazione del danno risarcibile e la ridefinizione del termine prescrizione per l'esercizio delle azioni di responsabilità, che costituiscono le sostanziali novità della riforma.

Sempre nel primo capitolo, si evidenzia il contesto professionale di riferimento e le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre la modifica normativa.

Nel secondo capitolo vengono analizzati gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità dell'organo di controllo e quanto gli stessi abbiano influito sull'azione riformatrice del legislatore. Nell'analisi del quadro giuridico di riferimento viene evidenziato fino a che punto possano dirsi scomparsi il vincolo di solidarietà con gli amministratori e il giudizio controfattuale per l'accertamento del nesso eziologico.

Inoltre, vengono esaminati alcuni modelli di responsabilità dei sindaci in ordinamenti esteri, al fine di offrire una prospettiva comparata utile per valutare l'adeguatezza del nuovo assetto normativo italiano.

Il terzo capitolo affronta, in maniera critica, alcune delle principali questioni applicative e problematiche interpretative emerse a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, vengono analizzate le implicazioni connesse alla determinazione del compenso, quale parametro per il calcolo del limite risarcitorio, le possibili incertezze legate alla nozione di "compenso percepito", le questioni relative alla decorrenza del termine prescrizione ed i riflessi sull'individuazione delle fattispecie di riferimento, e la mancata previsione nella riforma delle ipotesi riferibili alla colpa grave. Un ultimo approfondimento risulta dedicato alle questioni di carattere intertemporale con qualche cenno ai riflessi della riforma in sede di liquidazione giudiziale.

CAPITOLO I

IL COLLEGIO SINDACALE E LA RIFORMA DELL'ART. 2407 C.C.: FINALITÀ E IMPLICAZIONI

Sommario:

- 1.1 L'attività di vigilanza dell'organo di controllo e le responsabilità connesse;
- 1.2 L'evoluzione normativa: confronto tra la disciplina previgente e la nuova formulazione;
- 1.3 Il contesto professionale di riferimento e le finalità della riforma

1.1 L'attività di vigilanza dell'organo di controllo e le responsabilità connesse

Nel modello tradizionale di *governance* delle società per azioni, il collegio sindacale costituisce l'organo interno preposto al controllo, come stabilito dalla normativa civilistica¹. Ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, al collegio sono attribuiti compiti di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legislative e statutarie, sul rispetto dei criteri di buona gestione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sulla sua effettiva operatività. In alcune specifiche circostanze, come disciplinato dall'art. 2409 c.c., lo stesso organo assume anche competenze in ambito contabile, specie nei casi in cui si ravvisino irregolarità gravi nella gestione. Inoltre, il collegio può essere chiamato a svolgere

¹ Il sistema tradizionale è uno dei tre modelli di *governance* previsti per le S.p.A., accanto al dualistico e al monistico. Solo nel sistema tradizionale è previsto il collegio sindacale come organo autonomo di controllo. Cfr. artt. 2380 e ss. c.c.

funzioni proprie degli amministratori, qualora questi ultimi risultino inadempienti o agiscano con ritardo ingiustificato².

La funzione di vigilanza attribuita al collegio sindacale si esplica essenzialmente nel controllo sull'amministrazione della società, considerata nel suo complesso.

Il controllo esercitato dal collegio sindacale ha carattere generale e sistemico, ma acquista tratti di particolare analiticità ogniqualvolta si presentino situazioni anomale o sospetti di irregolarità. In mancanza di un metodo rigidamente imposto, le modalità concrete di svolgimento del controllo sono rimesse alla discrezionalità tecnica dei sindaci, i quali devono adattare le proprie azioni alla dimensione, alla complessità e alla specificità dell'impresa.

Al fine di garantire efficacia nell'attività di vigilanza, il legislatore ha trasferito a carico degli amministratori specifici obblighi informativi, particolarmente significativi nelle società quotate. In base a quanto disposto dall'art. 150 tuf, almeno ogni tre mesi, essi devono fornire tempestivamente al collegio sindacale notizie sull'andamento della gestione, sulle operazioni più rilevanti e su quelle per le quali ritengano sussistere potenziali conflitti di interesse, anche in relazione a influenze esercitate da soggetti che svolgano attività di direzione e coordinamento.

Il potere informativo del collegio è ulteriormente rafforzato dalla facoltà di richiedere e ricevere informazioni sia dagli organi di controllo delle società controllate, sia dai soggetti incaricati della revisione legale³. Infine, nelle società quotate, il collegio sindacale è obbligato a segnalare tempestivamente alla Consob qualsiasi anomalia rilevata nello svolgimento delle funzioni di vigilanza⁴. I sindaci possono partecipare, anche singolarmente, alle sedute dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Dispongono inoltre della legittimazione ad impugnare le deliberazioni degli organi sociali, a svolgere ispezioni e verifiche e a richiedere agli amministratori informazioni puntuali, anche con riferimento alle società controllate. In presenza di circostanze di particolare gravità e urgenza, il collegio può convocare l'assemblea. Nelle società quotate, tale facoltà spetta anche a due soli sindaci. Quanto alla convocazione degli organi gestori (consiglio di amministrazione e comitato

² Cfr. art. 2406 c.c.

³ Cfr. artt. 2403-bis, 2° comma, c.c.; 2409-septies c.c.

⁴ Cfr. art. 149, 3° comma, TUF.

esecutivo), ciascun sindaco - incluso quello nominato dalla minoranza - è legittimato ad agire autonomamente ⁵.

In presenza di fondati elementi che facciano presumere gravi anomalie nella gestione da parte degli amministratori, il collegio sindacale ha la possibilità di attivare il procedimento di controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 del codice civile.

Il legislatore è progressivamente intervenuto sul piano funzionale. In particolare, a partire dalle società quotate, si è operata una separazione tra la funzione di controllo contabile e quella di vigilanza, attribuendo la prima esclusivamente a un soggetto esterno alla società, ovvero al revisore legale o a una società di revisione abilitata.

La riforma del diritto societario del 2003 ha esteso anche alle società per azioni non quotate il principio della separazione tra vigilanza e revisione legale, già introdotto per le quotate. In presenza di specifici presupposti, tuttavia, lo statuto può attribuire al collegio sindacale lo svolgimento della revisione legale, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti nel registro dei revisori legali ⁶. L'opzione in esame resta comunque esclusa per determinate categorie societarie, quali le società che redigono il bilancio consolidato, gli enti di interesse pubblico, le imprese soggette a regime intermedio e le società controllate da enti pubblici ⁷. Con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019), il legislatore ha rafforzato il ruolo dell'organo di controllo, ampliandone le responsabilità attraverso un nuovo sistema di segnalazioni, anche di natura inter-organica. In particolare, rientrano in questo ambito: la comunicazione all'organo amministrativo dell'esistenza delle condizioni per l'accesso alla composizione negoziata della crisi, la cui tempestiva effettuazione può incidere sull'eventuale responsabilità dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 del codice civile ⁸, le segnalazioni trasmesse dai creditori pubblici qualificati che possono essere indirizzate anche all'organo di controllo ⁹ e, infine, le comunicazioni provenienti dagli istituti bancari e dagli altri intermediari finanziari rivolte agli organi di controllo della società ¹⁰.

⁵ Cfr. art. 151, 2° comma, TUF; art. 2406, *cit.*

⁶ Cfr. art. 2409-bis, 2° comma, c.c.; d.lgs. 17-1-2003, n. 6; d.lgs. 27-1-2010, n. 39

⁷ Cfr. artt. 16 e 19-bis d.lgs. 27-1-2010, n. 39, modificato dal d.lgs. 135/2016; art. 3, 2° comma, d.lgs. 19-8-2016, n. 175.

⁸ Cfr. art. 24-*octies*, commi 1° e 2°, CCII

⁹ Cfr. art. 25-*novies*, 1° comma, CCII

¹⁰ Cfr. art. 25-*decies*, CCII

In base a quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, anche il collegio sindacale — oltre al debitore, ai creditori e al pubblico ministero — è legittimato a presentare istanza per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, qualora risulti accertato lo stato di insolvenza della società.

La composizione del collegio sindacale differisce a seconda che si tratti di società con azioni non quotate o quotate. Nel primo caso, il numero dei componenti effettivi può essere di tre o cinque, affiancati da due supplenti; nel secondo, pur essendo previsto lo stesso numero minimo (tre effettivi e due supplenti), l'atto costitutivo può stabilire liberamente il numero complessivo dei sindaci, consentendo così un adeguamento alla struttura e alla complessità organizzativa della società.

La nomina dei sindaci avviene inizialmente con l'atto costitutivo e, in seguito, per deliberazione dell'assemblea ordinaria. Nelle società quotate, è obbligatorio che almeno un sindaco effettivo sia designato da una lista di minoranza, al fine di rafforzare l'indipendenza dell'organo di controllo. Questo presidio è particolarmente rilevante, considerando che, in via ordinaria, i sindaci sono scelti dallo stesso organo assembleare che elegge anche gli amministratori, con il rischio che vi sia un'eccessiva omogeneità tra controllori e controllati.

L'art. 2397 del codice civile prevede che almeno un sindaco effettivo e uno supplente debbano essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Gli altri componenti, qualora non iscritti a tale registro, devono provenire da albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, oppure essere professori universitari di ruolo in discipline economiche o giuridiche. Da questa disposizione si ricava che i membri del collegio sindacale devono possedere requisiti professionali di elevato livello, idonei a garantire l'efficace svolgimento delle delicate funzioni di controllo loro attribuite dalla normativa.

Al fine di assicurare l'indipendenza dei sindaci nei confronti degli amministratori e anche rispetto alla maggioranza assembleare che li ha nominati, la legge prevede la stabilità del loro incarico, disponendo un periodo minimo di tre anni in cui essi restano in carica ¹¹.

A garanzia dell'indipendenza dell'organo di controllo, anche la regolamentazione relativa al compenso dei sindaci è improntata a criteri di certezza e stabilità.

¹¹ Cfr. Art. 2400, 1° comma, c.c.

L'art. 2402 del codice civile dispone che, qualora non sia previsto dallo statuto, l'ammontare del compenso annuale dei membri del collegio sindacale debba essere fissato dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina e per l'intera durata del mandato. Tale previsione mira a evitare che la retribuzione possa essere oggetto di modifiche influenzate da valutazioni contingenti o da pressioni da parte dell'organo amministrativo.

I sindaci rispondono dell'adempimento corretto delle funzioni e dei doveri loro attribuiti, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2407 del codice civile, norma rimasta invariata anche dopo la riforma societaria. Tale disposizione impone ai componenti del collegio sindacale di svolgere il proprio incarico con la diligenza e la competenza richieste dalla natura dell'ufficio, di garantire la veridicità delle attestazioni rilasciate e di osservare il dovere di riservatezza rispetto a fatti e documenti appresi nell'esercizio della funzione ¹².

È importante sottolineare che il rispetto di tali obblighi non si limita all'esecuzione puntuale delle attività espressamente previste dalla legge, ma implica anche l'adozione di tutte le iniziative necessarie al corretto esercizio del ruolo.¹³

In merito alla diligenza richiesta, trattandosi di obblighi che si collocano nell'ambito di un'attività professionale, essa non può essere valutata secondo il parametro generale del buon padre di famiglia. Trova invece applicazione la regola posta dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., che richiede un livello più elevato di perizia e competenza, coerente con la natura tecnica dell'incarico sindacale.

Tradizionalmente, si ritiene che la responsabilità dei sindaci possa essere suddivisa tra esclusiva e concorrente con gli amministratori. La prima ipotesi si realizza nei casi, piuttosto infrequenti, in cui il danno derivi in modo diretto dall'operato dei sindaci stessi, indipendentemente dall'eventuale esistenza di condotte illecite imputabili agli amministratori (si pensi alla diffusione, in favore di concorrenti, di segreti aziendali acquisiti nell'esercizio delle funzioni di controllo, o alle ipotesi di dichiarazioni palesemente erronee in ordine all'asserita inadeguatezza degli assetti di una società per azioni, contenuta nella relazione dei sindaci al bilancio, che precluda alla emittente il

¹² Cfr. art. 2407 c.c.

¹³ Guido Chiametti, Giacomo Alberto Bermone, *La nuova ridotta responsabilità civile del collegio sindacale*, in "Commercialista Telematico", 17 marzo 2025

collocamento di un aumento di capitale). La seconda fattispecie, di gran lunga più frequente nella prassi, concerne l'omissione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci, che comporta una responsabilità concorrente con quella degli amministratori. In tali circostanze, il danno è causato da una condotta dolosa o colposa degli amministratori, che tuttavia i sindaci avrebbero avuto l'obbligo di prevenire o contrastare attraverso l'adeguato esercizio delle loro funzioni di controllo. Ed è su quest'aspetto che la riforma ha inciso profondamente.

1.2 L'evoluzione normativa: confronto tra la disciplina previgente e la nuova formulazione

L'art. 2407 del codice civile, relativo alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, è stato oggetto di un significativo intervento normativo con l'entrata in vigore della legge 14 marzo 2025, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 ed efficace a partire dal 12 aprile 2025.

Il percorso legislativo ha preso avvio con la presentazione, in data 4 luglio 2023, della proposta di legge n. 1276 da parte dell'on. Marta Schifone (FDI) e altri deputati. Il testo è stato assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera in sede referente l'11 settembre 2023, con richieste di pareri alle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze) e XIV (Politiche UE). L'esame si è svolto nelle sedute del 7, 14 e 21 febbraio 2024, proseguendo poi il 20 marzo, 9 aprile e 14 maggio dello stesso anno. Dopo l'approvazione alla Camera tra il 20 e il 29 maggio 2024, il provvedimento è stato trasmesso al Senato (atto n. 1155), dove è stato affidato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 13 giugno 2024. La discussione in Commissione ha avuto luogo nelle sedute del 19, 20, 26 e 27 novembre 2024, nonché il 3 dicembre 2024 e l'8, 14, 23 e 29 gennaio 2025.

Il Senato ha approvato il testo in via definitiva il 12 marzo 2025¹⁴.

¹⁴ G.U. Serie Generale, n. 73 del 28 marzo 2025, relazione illustrativa alla Legge n. 35/2025.

Considerata la portata delle modifiche apportate, è opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 2407 c.c. nella sua versione previgente e in quella attualmente vigente, così da evidenziare con chiarezza gli elementi di novità introdotti dalla riforma.

Testo previgente dell'art. 2407 c.c.:

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

Nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. (in vigore dal 12 aprile 2025):

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.

Appare evidente che il legislatore, nel conservare quanto disposto dal primo comma, in ordine alle modalità di adempimento dei doveri e alle ipotesi di responsabilità esclusiva già trattate, nonché dal terzo comma, relativamente all'applicabilità delle azioni di responsabilità previste dalla normativa codicistica anche nei confronti dei sindaci, in quanto compatibili, ha inteso eliminare il riferimento alla responsabilità solidale con gli amministratori e al giudizio controfattuale ivi previsto, in virtù del quale i sindaci erano chiamati a rispondere del danno prodotto laddove lo stesso non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato secondo quanto previsto a loro carico, in virtù del ruolo svolto.

La previsione di un limite alla quantificazione della responsabilità civile dei sindaci, fissato – come precedentemente illustrato – in funzione di un multiplo del compenso percepito, trova applicazione rispetto a tutte le azioni di responsabilità proponibili nei confronti dei componenti dell'organo di controllo. Ciò include l'azione sociale promossa dalla società, quella esercitabile dai creditori sociali, nonché le azioni intentate da soggetti terzi che abbiano subito un danno diretto, in conformità a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2407 c.c.

Pertanto, ad eccezione fatta di condotte eventualmente poste in essere dolosamente, in qualsiasi ipotesi in cui l'inadempimento del componente dell'organo di controllo abbia cagionato danni alla società, ai suoi creditori o direttamente a terzi o singoli soci, la condanna al risarcimento non potrà mai superare la soglia determinata dalla moltiplicazione dei compensi secondo quanto indicato dalla norma riformata.

Conseguentemente, salvo i casi in cui venga accertato un comportamento doloso, ogni fattispecie di danno riconducibile a un'omissione o a una violazione degli obblighi da parte del collegio sindacale - sia che incida sulla società, sui creditori, su singoli soci o su terzi - potrà dar luogo a una condanna risarcitoria nei limiti massimi determinati dal nuovo parametro introdotto con la riforma, ossia il multiplo del compenso previsto.

È stato inoltre aggiunto un comma finale che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. Tale termine decorre dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., riferita all'esercizio in cui si è prodotto il danno. In tal modo, la normativa viene armonizzata con quella già prevista per la responsabilità del revisore legale, assicurando coerenza sistematica tra i diversi soggetti

preposti ai controlli societari ¹⁵, oggetto in precedenza di una ingiustificata disparità di trattamento.

Il nuovo secondo comma, ad eccezione fatta delle ipotesi di condotte dolose, cancella quindi il sistema della responsabilità solidale con gli amministratori e introduce una perimetrazione della responsabilità dei sindaci che viene limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito.

La norma interviene non per escludere la responsabilità dei sindaci, ma per circoscrivere l'entità del risarcimento a loro carico. Il vero elemento di novità rispetto al quadro normativo precedente risiede nella rimozione del principio di responsabilità solidale con gli amministratori, i quali restano invece obbligati a rispondere per l'intero ammontare del danno arrecato ¹⁶.

1.3 Il contesto professionale di riferimento e le finalità della riforma

Già da diverso tempo, tra gli operatori professionali del settore e tra gli stessi studiosi di diritto societario, si era avvertita l'esigenza di intervenire sul testo dell'art. 2407 del codice civile per contenere gli effetti oggettivamente ed impropriamente afflittivi per i sindaci nelle ipotesi di configurabilità di una loro responsabilità nell'adempimento delle funzioni; esigenza che ha certamente costituito il principio ispiratore della riforma.

Un ruolo centrale nel determinare questo mutato orientamento è stato svolto dalla giurisprudenza, che - come si approfondirà più avanti - ha in diversi casi attribuito responsabilità ai sindaci senza un'analisi puntuale delle loro condotte o omissioni specifiche, finendo per configurare una sorta di responsabilità automatica, sganciata dalla valutazione concreta del contesto e dei comportamenti effettivi ¹⁷. Accadeva pertanto che il collegio sindacale diveniva il bersaglio preferenziale delle azioni di responsabilità che, in virtù della previgente solidarietà con gli amministratori, venivano sistematicamente estese anche nei confronti dei suoi componenti. Ciò si verificava nella prospettiva di trovare soddisfacimento delle predette azioni giudiziarie in presenza delle coperture

¹⁵ Cfr. art. 15, 3° comma, d.lgs. 27-1-2010, n.39

¹⁶ Stefano Ambrosini, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in "Ristrutturazioni Aziendali", 16 marzo 2025, p. 5.

¹⁷ Ivi, p. 2.

assicurative di cui i componenti del collegio sindacale erano dotati ¹⁸, anche tenendo conto che molto frequentemente il patrimonio personale degli amministratori risultava incapiente.

La ricorrenza con la quale veniva contestata una responsabilità concorrente dei sindaci, divenuti il capro espiatorio di situazioni di crisi riferibili in misura spesso marginale all'inadempimento dei loro obblighi di vigilanza in fattispecie spesso ricostruite in termini presuntivi e riferite a molti anni di distanza dall'avvio dell'azione di responsabilità, unitamente alla frequente inadeguatezza dei compensi, disincentivava gli specialisti della *governance* societaria dall'accettazione dell'incarico di sindaco, così da determinare un meccanismo di selezione negativa dei soggetti professionalmente più preparati ¹⁹. Tutto questo determinava inoltre un sensibile innalzamento dei premi dell'assicurazione per danni professionali, che notoriamente subiscono un significativo incremento quando vanno a comprendere anche la copertura per la funzione di sindaco.

Dall'esame della relazione illustrativa e dai contributi emersi nel corso dell'audizione parlamentare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emerge con chiarezza l'aspettativa, da parte della categoria professionale, che la riforma contribuisca a superare le criticità evidenziate. La nuova disciplina mira, infatti, a delineare in modo più preciso i confini della responsabilità dei sindaci e a quantificare con maggiore certezza l'eventuale danno risarcibile. L'obiettivo dichiarato è quello di promuovere una cultura della vigilanza fondata su criteri più chiari, trasparenti e coerenti con la natura tecnica dell'incarico, nella prospettiva di attrarre soggetti professionalmente qualificati e realmente consapevoli degli obblighi connessi alla funzione. Tutto ciò in linea con quanto previsto dall'art. 2407, comma 1, c.c., e nell'ottica di rafforzare l'efficacia dell'organo di controllo quale presidio a tutela dell'interesse pubblico ²⁰.

¹⁸ L'obbligo di copertura assicurativa si estende anche all'esercizio delle funzioni di sindaco, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti delle professioni regolamentate. Tale decreto impone ai professionisti, inclusi dottori commercialisti e avvocati, di dotarsi di una polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi derivanti dalle responsabilità connesse all'attività professionale svolta, compresi gli incarichi di controllo societario.

¹⁹ Niccolò Abriani, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, n. 12/2024, p. 2, Dottrina Eutekne.

²⁰ Audizione informale presso la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 12 marzo 2024: Audizione informale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sempre del 12 marzo 2024.

L'adozione di un criterio basato su un multiplo del compenso percepito per definire il tetto massimo della responsabilità risarcitoria dei sindaci presenta il vantaggio di ancorare tale responsabilità a un parametro oggettivo e conoscibile dalle parti. Questo meccanismo consente di modulare il limite risarcitorio in funzione della rilevanza, della complessità e delle caratteristiche specifiche dell'incarico effettivamente svolto all'interno della società ²¹.

La norma riformata, come già detto, è intervenuta anche in relazione al termine prescrizionale dell'azione di responsabilità. Lo stesso, individuato in quello quinquennale, viene fatto decorrere dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. "*Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*" ²², relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno, intendendosi per tale data la data di deposito di detta relazione presso il Registro delle imprese, in allegato ai prospetti contabili che formano il bilancio d'esercizio ²³.

Secondo quanto ricavabile anche dai lavori preparatori ²⁴, la ragione di tale novità, individuabile nel *dies a quo* della decorrenza del termine quinquennale, risponde alla volontà di allineare tale disciplina a quella già prevista per i revisori legali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sia per ragioni di equità, sia perché molto spesso le due cariche coincidono con lo stesso soggetto. In passato, infatti, il termine di prescrizione variava a seconda della tipologia di azione promossa: dalla cessazione dell'incarico nel caso dell'azione sociale (art. 2393 c.c.), dal momento dell'atto lesivo per l'azione individuale del socio o del terzo (art. 2395 c.c.), oppure, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società risultava oggettivamente rilevabile (art. 2949 c.c.).

²¹ Camera dei Deputati, *Proposta di legge n. 1276, Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, d'iniziativa dei deputati Schifone, Foti, De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Messina, Testa, Varchi, presentata il 4 luglio 2023, XIX Legislatura, in Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti.

²²La relazione redatta dal collegio sindacale rappresenta il documento attraverso cui i sindaci esprimono le proprie valutazioni sull'andamento della gestione nell'esercizio in esame e formulano le osservazioni in merito al bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, una copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale, insieme al bilancio, alla relazione degli amministratori e a quella del soggetto incaricato della revisione legale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, in modo da garantire ai soci la possibilità di consultare la documentazione in tempo utile.

²³ Niccolò Abriani, *op. cit.*, p. 8.

²⁴ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 4

Una prima riflessione merita la innanzi richiamata prospettiva di vedere migliorata la compagine professionale interessata alla carica, dalla norma riformata. È stato infatti autorevolmente osservato che dei limiti al risarcimento dovrebbero gioire soltanto i soggetti che non svolgono bene il proprio compito, e non quelli che adempiono coscienziosamente ai doveri connessi al proprio ufficio che non dovrebbero avere alcun timore della responsabilità conseguente alla violazione di quei doveri ²⁵.

Tale affermazione appare tutt'altro che semplicistica. Tenuto conto che, già attualmente, non è infrequente rilevare improprie commistioni tra i sindaci e i consulenti della società, con ogni conseguenza riguardo l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento del ruolo, limitare la misura del risarcimento per la responsabilità dei sindaci, e quindi i rischi patrimoniali connessi, potrebbe attrarre a svolgere tale incarico professionisti meno autorevoli e qualificati. Gli stessi sarebbero, pertanto, ancora più disponibili ad uniformarsi ad un atteggiamento dell'organo di controllo che troppo spesso risulta già caratterizzato da una condotta di tipo conservativo nei confronti dell'attività degli amministratori o comunque tesa a non porsi in aperto contrasto con loro anche quando si ravvisano elementi di criticità, tenendo conto che nella maggior parte dei casi i sindaci vengono nominati su indicazione degli amministratori e da soci che spesso sono anche amministratori ²⁶.

²⁵ Ettore Maria Negro, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, in "Ristrutturazioni Aziendali", 17 marzo 2025, p. 6.

²⁶ Ivi, p. 7.

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: CONFRONTO TRA ORDINAMENTI

Sommario:

2.1 Quadro giuridico e orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità del collegio sindacale; 2.2 Profili comparatistici: modelli di responsabilità dell'organo di controllo in ordinamenti esteri

2.1 Quadro giuridico e orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità del collegio sindacale

Abbiamo già visto che, in virtù di quanto previsto dall'art. 2407 del codice civile, a carico dei sindaci può essere configurata una responsabilità esclusiva per il mancato o negligente adempimento dei loro doveri, o una concorrente con gli amministratori – molto più frequente – per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi posti a loro carico dall'art. 2403 del codice civile. Nelle fattispecie riferibili alla prima ipotesi, i sindaci rispondono a prescindere dall'inadempimento degli amministratori; nella seconda ipotesi è necessaria la contemporanea responsabilità di questi ultimi e l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli stessi che si sarebbe potuto prevenire o evitare se i sindaci avessero correttamente svolto il proprio ruolo.

La giurisprudenza ha delineato in modo preciso le condizioni necessarie per configurare la responsabilità concorrente dei sindaci con quella degli amministratori. Tali condizioni sono: l'inerzia del sindaco nell'adempimento dei propri obblighi di vigilanza; la presenza di un evento lesivo riconducibile alla condotta dell'amministratore; e l'esistenza di un nesso causale, ritenuto sussistente quando un intervento conforme ai

doveri del sindaco avrebbe potuto prevenire o almeno ridurre l'entità del danno (Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045).

L'inadempimento del dovere di controllo, richiesto dall'art. 2407 c.c., non necessita dell'identificazione di condotte sindacali esplicitamente contrarie alla legge. È sufficiente, secondo un orientamento costante, la mancata rilevazione di gravi irregolarità gestionali oppure l'assenza di reazione in presenza di operazioni quantomeno dubbie sotto il profilo della legittimità o della correttezza formale (Cass. Civ., 28 ottobre 2024, n. 27789; Cass. Civ., 3 agosto 2023, n. 23688; Cass. Civ., 11 dicembre 2019, n. 32397). In tali circostanze, l'organo di controllo ha l'obbligo di attivarsi prontamente mediante gli strumenti a sua disposizione, così da non risultare inerte di fronte a evidenti segnali di criticità.

Considerato che i sindaci non dispongono di poteri impeditivi diretti, né possono sostituirsi all'organo amministrativo nell'adozione delle decisioni gestionali, la loro funzione di vigilanza si concretizza nella prontezza con cui devono segnalare, agli organi competenti, il rischio di danno connesso al comportamento degli amministratori. L'obiettivo è creare le condizioni per attivare i meccanismi legali previsti al fine di eliminare, o almeno contenere, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da gestioni non conformi (Cass. Civ., 26 febbraio 2024, n. 5060; Cass. Civ., 6 settembre 2021, n. 24045).

Ne deriva che la possibilità per i sindaci di incidere concretamente sull'azione amministrativa non è di tipo diretto, bensì strumentale: essa si esercita mediante l'attivazione di procedimenti che coinvolgono altri soggetti istituzionalmente deputati a intervenire. Soltanto attraverso tale circuito, previsto dall'ordinamento, può eventualmente realizzarsi una modificazione sostanziale della condotta lesiva da parte degli amministratori ²⁷.

In questo contesto, non essendo pertanto configurabile alcun "*obbligo di garanzia*", che necessiterebbe dell'attribuzione di poteri giuridici direttamente impeditivi, l'attività dei sindaci – e la corrispondente responsabilità – è limitata a vigilare sull'attività degli amministratori e ad informare delle eventuali condotte improprie assunte dagli stessi gli altri organi societari, spettando a questi ultimi il compito di intervenire allo scopo di

²⁷ Francesco Fimmano', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, in Rivista della Corte dei conti - www.rivistacorteconti.it Anno LXXVII - n. 5 - Settembre-Ottobre 2024, p.10.

interrompere la commissione di illeciti. Da ciò consegue che la responsabilità dei sindaci viene identificata a titolo di concorso omissivo, secondo il disposto di cui all'art. 40, c. 2, codice penale, in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

In tali fattispecie, con la vigenza della norma anteriforma, una volta accertata la sussistenza di un obbligo giuridico di agire, si procedeva al giudizio controfattuale previsto dal secondo comma dell'art. 2407 c.c., in dipendenza del quale, dando per realizzata l'omissione, si operava una valutazione probabilistica, attraverso la quale accertare con quanta verosimiglianza tale condotta avrebbe scongiurato l'evento finale.

Va precisato a riguardo che la predetta valutazione non era volta ad accertare se l'omessa vigilanza era stata concausa del danno, quanto se il danno si sarebbe "ragionevolmente" verificato se i sindaci avessero correttamente vigilato. La giurisprudenza ha infatti più volte affermato che "*ricorre il nesso causale tra la condotta inerte anti doverosa dei sindaci e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi secondo la probabilità e, non necessariamente, la certezza causale se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri – doveri propri della carica* (Cass. Civ. 31/07/2023 n. 23200; cfr. Cass. Civ. 12/07/2019 n. 18770)".

Appare evidente che una siffatta ricostruzione determinava una prognosi postuma, connotata da un forte rischio di "distorsione retrospettiva del giudizio"²⁸ e non poteva mai raggiungere la certezza scientifica in ordine alla circostanza che il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero svolto il loro dovere di vigilanza. Pertanto, il parametro di accertamento del nesso eziologico utilizzato (Cass. Civ. 14/10/2013 n. 23223)²⁹ veniva necessariamente ricercato nell' "*id quod plerumque accidit*"³⁰, che

²⁸ Ivi.

²⁹ Cass. Civ. 14/10/2013 n. 23223: "*Sussiste il nesso di casualità tra la condotta omissiva dei sindaci, che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo l' "id quod plerumque accidit" avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento, ed il danno, consistente nell'aggravamento del dissesto, determinato dal ritardo con cui il fallimento è stato dichiarato*".

³⁰ *Id quod plerumque accidit* - ciò che accade più spesso, ciò che accade di solito; o anche: il caso più probabile, ciò che costituisce la comune esperienza. Locuzione latina utilizzata nel linguaggio giuridico per fare riferimento a quegli eventi che, sulla base della comune esperienza, sono causalmente riconducibili, con un ragionevole grado di probabilità, alla condotta dell'uomo. Sulla base di tale parametro, viene

lasciava, com'è immaginabile, al giudice una eccessiva discrezionalità nella valutazione, con la conseguenza di imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell'effettiva possibilità, per i sindaci, di percepire l'illecito commesso dall'organo amministrativo ³¹.

Ed è per ovviare a tale distorsione che è intervenuto il legislatore.

La nuova formulazione del secondo comma dell'art. 2407 c.c., come già evidenziato, ha escluso la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, precisando che la responsabilità per i danni cagionati alla società per i sindaci è riferibile alla violazione "di propri doveri"; inoltre non ha più previsto l'accertamento controfattuale appena analizzato per la ricerca del esso di casualità.

Tali modifiche inducono alcune riflessioni.

L'aspetto più significativo della riforma, o perlomeno più evidente, è stata la scomparsa del vincolo di solidarietà tra i sindaci e gli amministratori. La riforma dell'art. 2407 c.c. ha avuto "precisamente l'effetto di spezzare questo legame, seppur attraverso la leva della limitazione di responsabilità" ³², atteso che in realtà la predetta solidarietà, pur espunta dal dato testuale del nuovo articolo 2407 c.c., continuerebbe a regolare i rapporti tra la responsabilità dei sindaci e quella degli amministratori delle società di capitali ³³.

Ed infatti, posto che gli obblighi del collegio sindacale restano immutati, non essendo intervenuta alcuna variazione dell'art. 2403 c.c., il dovere di vigilanza e di controllo derivante da tale norma continua a non essere limitato al monitoraggio dell'attività degli amministratori, ma investe lo svolgimento di tutta l'attività sociale, con il solo limite della opportunità e della convenienza delle scelte gestionali dal punto di vista strettamente imprenditoriale che esula dal controllo degli amministratori.

Come si è visto, la responsabilità per omessa vigilanza dei sindaci non è mai produttiva di danno, di per sé stessa, in quanto, necessitando sempre di un atto di *mala gestio* da parte degli amministratori, costituisce una combinazione tra una condotta

introdotta una *presunzione relativa*, che inverte l'onere della prova ma lascia lo spazio alla *prova contraria*. Essa va distinta dalla *presunzione semplice* (o *praesumptiones hominis*) che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice

³¹ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 2.

³² Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p. 8.

³³ Guido Romano, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione n. 03/2025, p. 13.

commissiva o omissiva degli amministratori e una condotta omissiva dell'organo di controllo. Da ciò consegue che se dalle diversità di condotte scaturisce un medesimo danno, la responsabilità conseguente tra tutti gli autori delle predette condotte resta solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.³⁴. L'unicità del danno, prevista dalla norma citata, va riferita unicamente al danneggiato e non va considerata come identità delle azioni degli autori e nemmeno delle norme che dagli stessi risultano violate.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c. si configura ogniqualvolta il danno possa essere ricondotto, anche con concorso di più soggetti, a condotte autonome tra loro, pur se fondate su titoli di responsabilità differenti. L'elemento rilevante, infatti, è l'unitarietà del danno in capo al soggetto leso, mentre non è richiesta né l'omogeneità delle azioni poste in essere, né l'identità delle disposizioni normative violate (cfr. Cass. Civ., 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. Civ., 16 dicembre 2005, n. 27713).

Sul punto si è espressa in modo ancora più esplicito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che la previsione di cui all'art. 2055, comma 1, c.c. — da intendersi quale norma integrativa della disciplina causale secondo i criteri dell'art. 41 c.p. — richiede semplicemente che più condotte siano riconducibili, anche autonomamente, alla produzione dell'evento dannoso. A tal fine non assume rilievo il diverso fondamento giuridico delle responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), essendo centrale solo l'unitarietà dell'effetto lesivo per il danneggiato. La pronuncia ha altresì precisato che, per escludere la responsabilità di uno dei soggetti coinvolti, occorre accertare che la sua condotta non abbia avuto un'efficacia causale determinante, tale da rendere irrilevanti le altre (Cass. SS.UU., 27 aprile 2022, n. 13143).

Alla luce di tale interpretazione, risulta evidente che, anche in presenza di comportamenti differenti da parte degli amministratori e dei sindaci, qualora essi abbiano concorso a produrre un unico danno, si potrà configurare una responsabilità solidale. Ciò nonostante la modifica al testo dell'art. 2407 c.c., che ha espunto ogni riferimento esplicito alla solidarietà tra gli organi di vertice e quelli di controllo. Tale solidarietà potrebbe dunque continuare a operare sul piano sostanziale, salvo il limite quantitativo

³⁴ Art. 2055 c.c.: *“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”*.

previsto per i sindaci, legato al multiplo del compenso annuo introdotto dalla recente riforma.

Tale limitazione, come era stato già rilevato (*v. supra* paragrafo 1.2), risulta essere la sostanziale novità della riforma.

In ordine alla scomparsa dell'accertamento controfattuale, dai lavori preparatori non si ricava nulla che possa far comprendere la *ratio* di tale elisione. L'interprete sarà comunque chiamato a reperire criteri di identificazione del nesso causale che, difficilmente potranno essere diversi da quelli fin ora utilizzati dalla giurisprudenza e già in precedenza analizzati, volendo ovviamente escludere che il legislatore abbia inteso, con la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 2407 c.c., peggiorare la posizione dell'organo di controllo addossandogli una posizione di garanzia per la quale risponderebbe comunque del danno in caso di violazione dei propri doveri. Posizione di garanzia che, oltre a contrastare clamorosamente con la già analizzata *ratio legis* che ha portato alla riforma, sarebbe peraltro inconfigurabile, se si considera la già analizzata sostanziale assenza di poteri direttamente impeditivi in capo ai sindaci.

Sembrerebbe – sempre dall'analisi dei lavori preparatori – che il legislatore, nell'auspicare un allineamento della giurisprudenza civile a quella penale, sicuramente più garantista, sia per quanto attiene la “ valutazione di probabilità del nesso causale ” che “ *deve essere tale da avvicinarsi al massimo* ”³⁵, sia in ordine ad una più rigorosa analisi dell'elemento soggettivo per l'imputazione anche delle condotte omissive (vedi l'espresso richiamo nei lavori preparatori alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 20867 del 26/05/2021)³⁶, abbia ritenuto sufficiente per perseguire i già analizzati obiettivi della riforma limitare, o per meglio dire predeterminare, il risarcimento eventualmente dovuto, prendendo a base della sua quantificazione l'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente dell'organismo di controllo, al quale applicare i moltiplicatori previsti.

Su tale questione non si può che attendere l'evoluzione dell'analisi dottrinale e le interpretazioni giurisprudenziali che interverranno.

³⁵ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 2.

³⁶ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 3.

2.2 Profili comparatistici: modelli di responsabilità dell'organo di controllo in ordinamenti esteri

La revisione dei confini della responsabilità dei sindaci nelle società di capitali non rappresenta una peculiarità del solo ordinamento italiano.

Al contrario, la necessità di un intervento legislativo volto a superare le criticità del quadro normativo previgente si inserisce in una più ampia tendenza, ormai largamente diffusa tra i principali sistemi giuridici europei, orientata a ridefinire ruolo e responsabilità degli organi di controllo societario³⁷.

In questa prospettiva, la revisione dell'art. 2407 c.c. si colloca all'interno di un più ampio dibattito comparatistico che, da tempo, affronta la questione dei criteri di imputazione della responsabilità in capo ai sindaci e ai revisori legali, ponendo particolare attenzione alla necessità di contemperare il principio di responsabilità con quello di proporzionalità.

A conferma di tale tendenza, la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge n. 1276, presentata alla Camera dei Deputati il 4 luglio 2023, evidenzia come in diversi ordinamenti europei si siano introdotti meccanismi volti a contenere l'esposizione patrimoniale dei componenti degli organi di controllo. Ciò è avvenuto, ad esempio, attraverso modelli risarcitori ancorati a parametri oggettivi, come il moltiplicatore del compenso percepito, o mediante la previsione normativa di soglie fisse predefinite³⁸.

A sostegno di tale orientamento, la relazione allegata alla proposta di legge presenta una panoramica comparativa dei modelli adottati in vari Stati membri dell'Unione europea, nei quali si riscontrano meccanismi di limitazione della responsabilità risarcitoria basati su criteri proporzionali o su soglie prefissate dalla normativa nazionale. In questa stessa prospettiva, il documento propone l'introduzione di un sistema analogo

³⁷ Camera dei Deputati, *Proposta di legge n. 480, Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, d'iniziativa del deputato Contento, presentata il 4 giugno 2001, XIV Legislatura, in Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti.

Si osservi che il confronto con altri ordinamenti giuridici era già presente in iniziative legislative precedenti, tra cui la proposta di legge n.5559 del 14 gennaio 1999 e la proposta n. 480 del 4 giugno 2001, entrambe a firma dell'on. Contento. Nei documenti parlamentari in questione, si auspicava la riconfigurazione della responsabilità civile del controllore legale dei conti con l'adozione di un criterio quantitativo di “*responsabilità proporzionale*”, parametrato su un multiplo del compenso percepito dal sindaco o dal revisore contabile, seguendo modelli già adottati in alcuni ordinamenti europei.

³⁸ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 4

anche nel contesto italiano, affermando che i componenti dell'organo di controllo dovrebbero rispondere esclusivamente per le azioni o omissioni effettivamente poste in essere, valutate sulla base delle circostanze e delle conoscenze disponibili nel momento in cui sono avvenute. La responsabilità, inoltre, dovrebbe essere fondata su una prova concreta dell'esistenza di dolo specifico e su un legame diretto tra la condotta e il danno accertato in sede civile ³⁹.

Modelli di responsabilità limitata, basati sul meccanismo del multiplo del compenso annuo quale *plafond* della responsabilità dei soggetti preposti al controllo alla gestione⁴⁰, sono stati introdotti già in un primo gruppo di ordinamenti, tra cui: Olanda, Polonia, Slovacchia ed Estonia.

In tutti e quattro i casi, pur con differenze nei parametri applicativi, si rinviene un comune criterio ispiratore: evitare che i componenti dell'organo di controllo, ancorché negligenti, siano esposti a responsabilità potenzialmente illimitate, ritenute incompatibili con la natura della funzione e disincentivanti rispetto all'assunzione dell'incarico.

In particolare, la normativa polacca prevede, per le società non qualificate come enti di interesse pubblico (EIP), un limite risarcitorio fissato in misura pari a venti volte il compenso percepito, mentre tale soglia si riduce a dieci volte per le società EIP. Medesimo schema è stato adottato dalla Slovacchia, in pari misura. L'Estonia, invece, pur aderendo al medesimo impianto, individua un tetto massimo pari a dieci volte il compenso, mentre l'Olanda applica un limite ancora più restrittivo, fissando un multiplo massimo di tre volte.

È di notevole interesse anche il caso della Grecia, che pur non seguendo la logica precedentemente esposta, fissa una soglia commisurata a cinque volte l'emolumento annuale del Presidente della Corte Suprema, parametro che funge da *benchmark* per assicurare coerenza e prevedibilità nel calcolo del danno risarcibile.

Un secondo gruppo di ordinamenti, che comprende Germania, Austria e Belgio, ha invece scelto di adottare soglie fisse di responsabilità, determinate *ex ante una tantum* in via normativa. Nei suddetti ordinamenti, il legislatore ha ritenuto opportuno fornire un criterio di certezza e stabilità, indipendente dalla variabilità delle retribuzioni individuali, e capace di prevenire fluttuazioni eccessive in sede giudiziaria. Tale modello è

³⁹ Ivi, p.2; cfr. anche Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p.2

⁴⁰ Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p.3.

caratteristico dei sistemi di *civil law*, dove la codificazione rappresenta il principale strumento di regolazione delle responsabilità giuridiche.

Un elemento trasversale presente in tutti gli ordinamenti esaminati risiede nella presenza di un insieme condiviso di doveri attribuiti agli organi di controllo, fondati generalmente su obblighi di vigilanza, diligenza, riservatezza e lealtà nei confronti della società. In Germania, Austria, Francia,⁴¹ così come nei Paesi dell'Est Europa, la responsabilità civile dei membri del consiglio di sorveglianza si fonda sull'omissione o sull'esecuzione negligente di tali obblighi, che appaiono sostanzialmente omogenei a quelli previsti dall'art. 2407 c.c.

Tra le cause tipiche di responsabilità in questi sistemi figurano la mancata reazione a comportamenti anomali degli amministratori, l'omissione nel controllo contabile o la violazione dei doveri informativi verso l'assemblea.

Questo scenario conferma l'esistenza di un quadro giuridico europeo in cui coesistono similitudini transnazionali — frutto dell'azione europea — e significative divergenze nei modelli di *governance* e nei profili di responsabilità degli organi societari⁴².

Infine, un ulteriore modello si rinviene nel Regno Unito, ove la disciplina consente forme di limitazione contrattuale della responsabilità del revisore, previa approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti.

Si tratta di una soluzione di matrice anglosassone, tipicamente fondata sulla centralità dell'autonomia negoziale e sulla discrezionalità delle parti nella definizione dei rapporti giuridici. Se da un lato tale impostazione garantisce flessibilità, dall'altro esso pone notevoli interrogativi in tema di effettività della tutela degli *stakeholders* e di compatibilità con il principio di imparzialità dell'organo di controllo.

Nel suo complesso, l'analisi comparata in tema di responsabilità evidenzia un progressivo avvicinamento degli ordinamenti, orientati verso una crescente consapevolezza dell'esigenza di prevedere limiti oggettivi alla responsabilità degli organi di controllo, pur nel rispetto delle specificità degli ordinamenti nazionali.

In tale prospettiva, l'ordinamento italiano conserva le peculiarità del proprio collegio sindacale – istituto non perfettamente omologabile alle figure di altri Paesi – che sul piano

⁴¹ Cfr. artt. 93 e 116 AktG; § 84 e 95 AktG austriaco; Art. L.225-68 e L.225-257 Code de commerce

⁴² Andenas M, Wooldridge F. European and comparative company law. In: *European Comparative Company Law*. Cambridge University Press; 2009, pp. 7-51.

comparatistico costituisce un *unicum* nel panorama giuridico dei Paesi occidentali ad economia avanzata ⁴³.

⁴³ Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p.3.

CAPITOLO III

PRIMI DUBBI APPLICATIVI: CRITICITÀ E PROSPETTIVE APPLICATIVE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Sommario:

3.1 Il compenso annuo percepito e il suo impatto sulla responsabilità; 3.2 Il termine prescrizione e il *dies a quo* dell'azione sociale; 3.3 La colpa grave e la delimitazione della responsabilità; 3.4 Cenni sui riflessi della nuova disciplina sulla liquidazione giudiziale; 3.5 Considerazioni finali in tema di diritto intertemporale sulla retroattività della riforma

3.1 Il compenso annuo percepito e il suo impatto sulla responsabilità

Come abbiamo già visto, il secondo comma dell'art. 2407 c.c., così come riformulato, introduce un sistema di parametrizzazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale correlato ai compensi da essi percepiti.

Nella nuova formulazione, si dispone che “*al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo*”, i sindaci sono responsabili per i danni causati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi “*nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito*”, secondo tre scaglioni:

- Fino a 10.000 euro di compenso, il danno è risarcibile al massimo 15 volte il compenso
- Tra 10.000 e 50.000 euro di compenso, il danno è risarcibile al massimo 12 volte il compenso

- Oltre 50.000 euro di compenso, il danno è risarcibile al massimo 10 volte il compenso ⁴⁴.

Tale intervento normativo rappresenta la novità più rilevante della riforma che sostanzialmente, come già analizzato, non modifica le responsabilità dell'organo di controllo, ma ne limita, o per meglio dire, ne definisce il *quantum* del risarcimento nelle ipotesi di violazione dei propri obblighi. Così facendo, il legislatore oltre a incidere sui già analizzati fenomeni di selezione negativa dei professionisti interessati a ricoprire la carica, ha ancorato il limite alla responsabilità alla misura del compenso che è ragionevole presumere venga normalmente rapportata alla rilevanza ed alla complessità dell'incarico.

La previsione normativa, pertanto, si inserisce in un più ampio disegno volto a ristabilire proporzionalità tra il beneficio economico derivante dall'incarico e l'esposizione al rischio risarcitorio ⁴⁵, accostato alla necessità di evitare effetti deterrenti tali da disincentivare l'assunzione dell'incarico.

Non sussistono dubbi interpretativi circa l'applicabilità della limitazione introdotta a tutte le azioni di responsabilità che sono previste dall'ordinamento e, in particolare, all'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori e all'azione esercitabile dai terzi (ivi compresi i soci in qualità di terzi). In tal senso, la norma ribadisce che *“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito”* ⁴⁶.

Il legislatore ha così manifestato la volontà di assorbire, nel limite risarcitorio individuato, tutte le possibili azioni risarcitorie, richiamando espressamente tutti i soggetti che possono vantare interessi protetti dalle disposizioni in materia di responsabilità degli organi di controllo societario.

Una prima criticità viene facilmente rilevata dalla lettura del dato letterale della norma riformata. Il multiplo del compenso a cui si fa riferimento risulta indicato come quello “percepito” e non “pattuito”, lasciando evidenti dubbi interpretativi se tale espressione

⁴⁴ Cfr. art. 2407 c.c., 2° comma.

⁴⁵ Maria Vergallito, Yael Piperno, *“Nuova responsabilità dei sindaci: parametrizzazione al compenso e retroattività della norma”*, in *Diritto.it*, 23 aprile 2024, par. 1.

⁴⁶ Cfr. art. 2407 c.c.

intenda il compenso effettivamente incassato o quello stabilito con la delibera assembleare ⁴⁷.

La differenza non è meramente teorica in quanto, se si aderisse all'interpretazione meramente letterale della norma, nell'ipotesi in cui la società versi in uno stato di crisi o, addirittura, di conclamata insolvenza, e che pertanto, non possa corrispondere quanto dovuto al sindaco, lo stesso andrebbe esonerato da ogni responsabilità proprio in una fase della vita societaria dove lo svolgimento dell'incarico dovrebbe essere prestato con la massima diligenza ⁴⁸.

Potrebbe inoltre accadere che tale esonero di responsabilità, a seguito della mancata (anche fittiziamente) erogazione dei compensi, possa essere la conseguenza di un accordo fraudolento tra amministratori e sindaci al fine di dissuadere questi ultimi dall'esercizio dei propri doveri, assicurando ai primi campo libero per la consumazione di iniziative gestionali improprie, se non illecite, nella prospettiva di lasciare i componenti dell'organo di controllo esenti da responsabilità.

Al contrario, se si adottasse una lettura opposta della norma, secondo cui l'assenza di compenso renderebbe inapplicabile il limite alla responsabilità previsto dalla riforma, si giungerebbe a esiti palesemente irragionevoli e in contrasto con la finalità stessa della disposizione. In tal caso, infatti, i sindaci si troverebbero a rispondere integralmente del danno arrecato, pur non avendo percepito alcun compenso per l'incarico, con l'effetto paradossale di aggravare la loro posizione proprio in assenza di un corrispettivo economico ⁴⁹.

Si ritiene, pertanto, necessaria una interpretazione di tale locuzione idonea per prevenire, in via ermeneutica, le conseguenze paradossali e irragionevoli innanzi esposte.

Tale interpretazione deve necessariamente portare a intendere l'espressione "compenso annuo percepito" non come compenso effettivamente percepito dal sindaco, ma come "compenso pattuito", nel senso di deliberato dall'assemblea (o a seconda dei casi, stabilito nello statuto) ⁵⁰.

Anche i lavori preparatori sorreggono tale interpretazione. Nella relazione alla proposta di legge si rileva infatti testualmente la volontà del legislatore quando viene

⁴⁷ Andrea Magagnoli, "Maggiori garanzie per i sindaci con le nuove norme", Fisco Today, maggio 2025

⁴⁸ Guido Romano, *op. cit.*, p. 8.

⁴⁹ Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p. 11.

⁵⁰ Ivi.

riportato che: “*appare quindi ragionevole ed equo...prendere come base di riferimento per la determinazione dell’eventuale danno causato dall’organo di controllo, l’emolumento anno deliberato a favore di ciascuno componente, al quale applicare dei moltiplicatori...*”⁵¹.

Inoltre la stessa natura del compenso dei componenti del collegio sindacale fa propendere per tale interpretazione, tenuto conto che il legislatore ha ritenuto necessariamente oneroso ed invariabile il compenso dei sindaci al fine di garantirne l’indipendenza dalla società e dai suoi soci di controllo, in vista della tutela dei soci di minoranza, dei terzi e del mercato in genere⁵².

Secondo il disposto dell’art. 2402 c.c., il compenso del sindaco deve essere fissato nello statuto o (in mancanza) determinato dall’assemblea all’atto di nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Da tale norma derivano tre principi ovvero: l’onerosità della carica, la predeterminazione del compenso e l’invariabilità dello stesso.

Anche coniugando tali principi, con la limitazione dell’obbligazione risarcitoria introdotta dalla norma riformata, si arriva alla conclusione che quest’ultima deve prendere a riferimento non già la retribuzione concretamente percepita, ma quella pattuita o dallo statuto o all’atto del conferimento dell’incarico professionale⁵³.

E cosa accade se né l’assemblea né lo statuto hanno determinato la quantificazione del compenso per l’organo di controllo?

Il legislatore non ha previsto nulla in tal senso e tale *vulnus* risulta ancora più grave se si considera che nella fattispecie analoga di limitazione al triplo del compenso convenuto del *quantum* risarcitorio, previsto a favore degli arbitri per i danni causati alle parti, l’art 813-ter del codice di procedura civile prevede che, in mancanza di limitazione convenzionale, il parametro di riferimento su cui calcolare la limitazione del triplo del compenso, deve essere il compenso previsto dalla tariffa applicabile.

A riguardo, è stato ritenuto da alcuni⁵⁴ che, nelle ipotesi di mancanza di una determinazione del compenso, come stabilita dall’art. 2402 c.c., i sindaci non potrebbero usufruire della limitazione della obbligazione risarcitoria prevista dalla norma riformata, non potendosi dare rilevanza alla concreta percezione del compenso, che sarebbe

⁵¹ Camera dei Deputati, Atto n. 1276, *op. cit.*, p. 3.

⁵² Guido Romano, *op. cit.*, p. 9.

⁵³ *Ivi.*

⁵⁴ *Ivi.*

necessariamente riferita ad accordi successivamente intervenuti con gli amministratori, in ragione della già richiamata inderogabilità della sua fonte normativa (decisione assembleare o previsione statutaria).

A parere di chi scrive, tale conseguenza appare eccessivamente penalizzante per i sindaci se si considera che la determinazione del compenso su cui applicare il moltiplicatore previsto dalla norma riformata, potrebbe essere rimessa in via equitativa al giudice chiamato a decidere sull'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'organo di controllo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2233 c.c.⁵⁵.

Il dato normativo in analisi crea dubbi interpretativi anche nelle ipotesi in cui vengano contestati ai sindaci inadempimenti plurimi tra loro autonomi o quando l'inadempimento, pur strutturalmente unico, si sia protratto per più annualità.

Per quanto attiene tale ultima ipotesi, non sarebbe in dubbio che la quantificazione del risarcimento debba essere parametrata al maggior compenso percepito dal sindaco nel periodo in cui si è verificato il danno se si tiene conto che, essendo unico l'inadempimento, debba ritenersi unitaria anche l'obbligazione risarcitoria.

Nelle ipotesi invece di pluralità di pregiudizi rispetto ad inadempimenti tra loro autonomi, che peraltro potrebbero realizzarsi in danno di soggetti diversi che, pertanto, sarebbero titolari delle rispettive azioni di responsabilità, deve ritenersi che il tetto risarcitorio valga per ciascun autonomo inadempimento, tenuto conto che sarebbe iniquo che un sindaco rispondesse nella stessa misura, sia nel caso in cui il massimale venga superato da una sola condotta, sia nel caso in cui tale massimale venga superato da più condotte autonome poste in essere a danno di soggetti diversi⁵⁶.

Un'ulteriore criticità emerge esaminando, in chiave applicativa, la logica degli scaglioni così come delineata nella norma riformata. Il meccanismo attuale, infatti, può generare effetti distorsivi: si consideri, ad esempio, il caso in cui un sindaco percepisca un compenso annuo di 50.000 euro. In tale fascia, la soglia massima di responsabilità è pari a dodici volte il compenso, ossia 600.000 euro. Se, invece, il compenso salisse a 55.000 euro, rientrando nello scaglione successivo, il limite risarcitorio verrebbe ridotto

⁵⁵ Art. 2233, 1° e 2° comma, c.c.: *“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”*

⁵⁶ Guido Romano, *op. cit.*, p. 11.

a dieci volte l'importo, corrispondente a 550.000 euro ⁵⁷. L'espone il sindaco ad una responsabilità pecuniaria maggiore, in presenza di un compenso inferiore, contraddice la *ratio* stessa della norma, oltre ad evidenti principi di equità, pur considerando che la discrezionalità nell'applicazione dei massimi, limiterebbe tali conseguenze che si auspica restino nell'ambito delle ipotesi.

Un ultimo dubbio interpretativo riguarda i cosiddetti "gettoni di presenza" che, nella pratica, vengono attribuiti ai componenti dell'organo di controllo per la partecipazione alle riunioni.

Il dubbio è riferito a se, trattandosi di compensi la cui percezione non è preventivabile a priori, sia improprio farli rientrare nella quantificazione del compenso su cui parametrare il risarcimento.

È stato ritenuto al riguardo che, essendo obbligatoria la partecipazione alle predette riunioni, sia del Collegio sindacale ⁵⁸, sia del Consiglio di Amministrazione ⁵⁹, a pena di decadenza dalla carica, i gettoni di presenza vadano ricompresi nel compenso previsto dall'art. 2407 c.c. ⁶⁰.

3.2 Il termine prescrizione e il *dies a quo* dell'azione sociale

Il nuovo quarto comma dell'art. 2407 c.c. stabilisce che l'azione di responsabilità verso i componenti del collegio sindacale "*si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno*" ⁶¹.

Come già detto, con la nuova disposizione il legislatore ha inteso allineare il termine prescrizione previsto nelle azioni di responsabilità contro i sindaci a quello già stabilito

⁵⁷ Maria Vergallito, Yael Piperno, *op cit.*, par. 1.

⁵⁸ Art. 2404 c.c.: "*il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. [...]*".

⁵⁹ Art. 2405 c.c.: "*I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio*".

⁶⁰ Guido Romano, *op. cit.*, p. 10.

⁶¹ Cfr. art. 2407, 4° comma, c.c.

dall'art. 15, comma terzo, del d.lgs. n. 39/2010 nei confronti dei revisori legali dei conti, tenuto conto che spesso le due funzioni coincidono.

Il quarto comma dell'art. 2407 c.c., secondo quanto osservato in dottrina ⁶², si pone in stretta continuità sistematica con il secondo comma della stessa disposizione. In tale prospettiva, la disciplina sulla decorrenza della prescrizione, così come la definizione del perimetro della responsabilità dei sindaci per violazione dei propri doveri, si applica a tutte le fattispecie di responsabilità collegate all'inadempimento degli obblighi di vigilanza e, pertanto, non solo nelle ipotesi in cui il collegio sindacale eserciti anche la funzione di revisione contabile.

Come già evidenziato, il legislatore è intervenuto anche sulla definizione del periodo entro cui il sindaco può essere esposto ad azioni di responsabilità, ponendo rimedio all'incertezza generata dalla normativa antecedente. In passato, infatti, l'art. 2407 c.c. rinviava alle disposizioni degli articoli 2393, 2395 e 2949 c.c., con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione poteva decorrere da momenti diversi a seconda della tipologia di azione proposta: dalla cessazione dell'incarico, nel caso di responsabilità verso la società (art. 2393); dalla data dell'atto lesivo, per quanto riguarda il danno subito da un socio o da un terzo (art. 2395); oppure, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società risultava oggettivamente percepibile (art. 2949). Con la nuova formulazione, il legislatore ha inteso uniformare e rendere più chiaro il regime prescrizione, garantendo maggiore certezza applicativa.

Invero, gli intenti del legislatore non appaiono raggiunti, atteso che la norma riformata è già oggetto di critiche e pone alcuni dubbi interpretativi.

In primo luogo, con l'equiparazione della disciplina dettata per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci e per l'azione nei confronti dei revisori contabili, vengono coinvolte funzioni ed attività in realtà diverse, tenuto conto che la previsione in esame riguarda la responsabilità dei sindaci che contravvengono ai propri doveri, non solo per quanto attiene l'eventuale attività di revisione dei conti, ma anche per quelli attinenti la vigilanza sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione.

⁶² G. Guizzi, *"Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c."*, Riv. Soc., 2-3-2024, p. 265.

È stato a tal riguardo ritenuto⁶³ che la nuova disciplina sulla decorrenza del termine di prescrizione avrebbe potuto limitarsi alle fattispecie di responsabilità dipendenti dall'inosservanza dei doveri che attengono allo svolgimento, da parte dei sindaci, dell'omologa funzione, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2°⁶⁴, senza doversi applicare anche ad azioni di responsabilità che nulla hanno a che vedere con l'esercizio della funzione di revisione contabile e con l'inosservanza delle prescrizioni connesse⁶⁵.

Ancor più rilevanti appaiono le osservazioni in ordine alla decorrenza del *dies a quo* che parrebbe limitare il termine prescrizione, per come risulta dalla nuova formulazione dell'art. 2407 c.c., solo all'azione sociale di responsabilità.

Ed infatti, il giorno indicato dalla norma come *dies a quo* del termine prescrizione risulta essere quello del deposito della relazione al bilancio d'esercizio presso la sede sociale che, non essendo soggetto a pubblicità, risulta conoscibile esclusivamente dai componenti della compagine sociale. Appare a tal riguardo difficile ipotizzare che tale termine possa valere per azioni diverse da quella sociale *ex art.* 2393 c.c. che riguardano soggetti estranei alla società⁶⁶, a meno che non si vada ad identificare, nelle applicazioni interpretative, l'infelice formulazione normativa che richiama semplicemente il "deposito" della relazione *ex art.* 2429 c.c. come facente riferimento al deposito presso il registro delle imprese, e non già presso la sede della società⁶⁷.

Ancora più decisiva, con riguardo all'applicazione del termine prescrizione riformato esclusivamente all'azione sociale di responsabilità, è la pronuncia della Corte Costituzionale n. 115 del 1° luglio 2024. In tale sentenza, il Giudice delle leggi ha riaffermato un principio consolidato, secondo cui il decorso della prescrizione dell'azione risarcitoria non può avere inizio prima che il fatto illecito si sia definitivamente realizzato e che il danno prodotto sia divenuto percepibile da parte del soggetto leso. Questo orientamento rafforza l'interpretazione secondo cui il nuovo regime prescrizione si

⁶³ G. Guizzi, *op. cit.*, p. 264.

⁶⁴ Art. 2409-*bis* c.c.: "La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tale caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro."

⁶⁵ Guido Romano, *op. cit.*, p. 16.

⁶⁶ Antonio Cacciato e Anna Cagioni, *Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.*, in *Diritto Bancario*, 28 aprile 2025.

⁶⁷ Guido Romano, *op. cit.*, p. 17.

riferisce in modo specifico alla responsabilità verso la società, confermando la necessità che vi sia una piena conoscibilità dell'effetto dannoso per l'attivazione del termine.

Nel pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, la Corte Costituzionale ha precisato che l'illecito imputabile al revisore nei confronti della società si concretizza con il deposito della relazione di revisione, qualora essa risulti errata o redatta in modo non conforme agli standard professionali. Tale atto, in quanto idoneo a produrre effetti dannosi per la società, segna il momento in cui può considerarsi perfezionata la condotta illecita, facendo coincidere logicamente tale data con l'inizio del termine di prescrizione.

Diversamente, nei casi in cui il pregiudizio riguardi soci o terzi, il semplice deposito della relazione non costituisce, di per sé, un fatto lesivo immediato, ma rappresenta piuttosto una condotta suscettibile di generare un affidamento, potenzialmente in grado di influenzarne le scelte negoziali. Fino a quando, però, non emerga che tali soggetti abbiano effettivamente adottato decisioni sulla base della relazione in questione, non può dirsi che abbiano subito un danno concreto e attuale, né che sussista un interesse giuridicamente tutelabile all'azione risarcitoria. Solo con la manifestazione effettiva del danno — cioè con la verifica dell'evento che incide sul patrimonio o sulla posizione giuridica del soggetto — inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione finalizzata al suo ristoro.

Su tali presupposti la Corte Costituzionale, con riguardo all'azione di responsabilità esercitata dalla società, ha da un lato escluso che la norma posta a suo esame fosse violativa della tutela minima prevista dall'art. 24 della Costituzione per il soggetto danneggiato, in quanto prevede un *dies a quo* coincidente con il momento perfezionativo del fatto illecito già di per sé produttivo di danni; dall'altro non ha ritenuto che tale norma possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di azioni esercitate dai soci o dai terzi, che invece resterebbero ancorate alla disciplina ordinaria di cui all'art. 2947 c.c.

Da tale pronuncia, e dal principio di diritto in essa ribadito, consegue necessariamente che il termine prescrizione, che la nuova formulazione del 4° comma dell'art. 2407 c.c. individua con il deposito della relazione *ex* articolo 2429 c.c., possa valere esclusivamente per le azioni promosse dalla società, la quale andrebbe ad agire per il ristoro di un danno immediatamente percepibile, mentre per le azioni promosse dagli altri legittimati, la disciplina resti quella previgente.

Tale disciplina prevede che il *dies a quo* della prescrizione non può decorrere se non dal momento in cui sono oggettivamente percepibili tutti gli elementi della fattispecie e, dunque, non potrebbe mai precedere il momento perfezionativo del danno che, a sua volta, rende identificabili gli interessi lesi e, pertanto, i soggetti danneggiati che potrebbero valersi di quelle azioni ⁶⁸.

Per quanto attiene le condotte dolose, va precisato quanto segue.

La disposizione in esame non opera alcuna distinzione tra comportamenti colposi e dolosi, con la conseguenza che entrambe le tipologie di condotta rientrano nell'ambito applicativo della norma. Tuttavia, nei casi in cui il danno derivi da un comportamento doloso, trova applicazione l'art. 2941, n. 8, del codice civile, il quale prevede la sospensione della prescrizione nei confronti del debitore che abbia intenzionalmente occultato l'esistenza del debito, fino al momento in cui il dolo venga scoperto dal creditore.

In aggiunta, qualora il comportamento posto in essere integri una fattispecie penalmente rilevante, entra in gioco l'art. 2947, comma 3, c.c., secondo cui, se il fatto è qualificato come reato e la relativa prescrizione penale risulta più estesa rispetto a quella civilistica, quest'ultima si estende anche all'azione risarcitoria di natura civile fondata sul medesimo fatto.

3.3 La colpa grave e la delimitazione della responsabilità

Il secondo comma dell'art. 2407 c.c. nella nuova formulazione, nel parametrare al multiplo del compenso annuo percepito la soglia della responsabilità risarcitoria dei sindaci, esclude da tale limitazione – che, come si è visto, costituisce la principale novità della riforma – le ipotesi in cui i componenti dell'organo di controllo abbiano agito con dolo, quindi intenzionalmente ⁶⁹.

⁶⁸ Guido Romano, *op. cit.*, p. 16.

⁶⁹ La distinzione tra condotte dolose e colpose va ricercata nei principi dell'ordinamento penale, come codificati dall'art. 43 c.p.: *“Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se è preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo*

Sarebbe stato, infatti, irragionevole che una condotta intenzionalmente rivolta alla produzione di un illecito, possa beneficiare di una limitazione del danno risarcibile che invece continuerà, in tale ipotesi, a dover essere quantificata in misura corrispondente al pregiudizio causato.

Non risulta, invece, esclusa da tale limitazione la colpa grave, per quanto la stessa, sia a livello legislativo che pattizio, risulti di regola associata al dolo.

Situazioni di colpa grave possono emergere quando il sindaco ometta in modo macroscopico di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e controllo, violando principi essenziali di cautela e attenzione. Tali ipotesi si configurano, ad esempio, nei casi in cui vengano ignorati, senza giustificazione, segnali evidenti di irregolarità o criticità, che una condotta diligente avrebbe imposto di rilevare e approfondire, escludendo ogni tolleranza verso atteggiamenti di trascuratezza o superficialità ⁷⁰.

Tale esclusione non convince sia dal punto di vista sistematico, sia per le conseguenze che può ingenerare.

Sotto il primo profilo, va osservato come l'esclusione oggetto di analisi risulti poco coerente anche rispetto a quanto stabilito dall'art. 2236 c.c., il quale, in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, prevede una limitazione della responsabilità nelle ipotesi che comportano la risoluzione di problematiche tecniche di particolare complessità, subordinata all'assenza di dolo o colpa grave da parte del professionista.

In collegamento con tale principio, merita richiamo anche l'art. 1229 c.c. ⁷¹, norma considerata di ordine pubblico perché espressione del principio fondamentale della tutela minima dei diritti del creditore. Tale disposizione sancisce la nullità di qualunque patto che miri a escludere o limitare la responsabilità per atti compiuti con dolo o colpa

articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico”.

⁷⁰ Monica Alberti, *Modifica della responsabilità civile dei sindaci: quali conseguenze sulla responsabilità penale?*, in SLM | News, Studio Legale Mascetti, 22 maggio 2025.

⁷¹ Art. 1229 c.c.: *“È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.*

grave, garantendo così che, anche in presenza di accordi tra le parti, sia sempre assicurato un livello minimo di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione⁷².

L'esclusione della colpa grave, o per meglio dire, la concessione del beneficio normativo della limitazione del danno risarcibile anche in tale ipotesi, contrasterebbe, pertanto, con il predetto principio di ordine pubblico, pregiudicando la legittima aspettativa da parte dei soggetti tutelati a veder svolto il ruolo di componente dell'organo di controllo in maniera diligente e competente dai soggetti designati, che potrebbero, in presenza di compensi esigui, essere indotti ad attività di mera facciata potenzialmente causative però di danni elevatissimi.

Limitare il risarcimento in caso di colpa grave, pertanto, priva di significato i doveri dei sindaci, con ogni dubbio di legittimità costituzionale⁷³.

Dall'analisi di queste due norme, appare evidente che l'ordinamento non ha inteso prevedere esenzioni, o anche solo limitazioni di responsabilità, nelle ipotesi di condotte caratterizzate dalla colpa grave che, sotto il profilo risarcitorio, risultano equiparate a quelle dolose.

La *ratio legis* di tale mancata equiparazione nella norma riformata non si rinviene dai lavori preparatori.

La ratio sottesa a tale scelta normativa sembra potersi individuare nell'esigenza di prevenire controversie interpretative legate al grado di colpa, tema che da sempre presenta margini di incertezza, soprattutto per la difficoltà oggettiva di valutare con precisione l'intensità dell'elemento soggettivo⁷⁴.

In questa prospettiva, l'intervento legislativo ha il merito di neutralizzare il rischio – altrimenti concreto – che inadempienze di scarsa rilevanza vengano strumentalmente qualificate come colpa grave, con l'obiettivo di aggirare il limite alla responsabilità previsto dalla riforma⁷⁵.

Qualche cenno meritano i riflessi della predetta mancata equiparazione nelle ipotesi di reato che, non sempre, rientrano in fattispecie dolose. Esempio tipico è la bancarotta semplice per aggravamento colposo del dissesto, il cui concorso può essere contestato ai sindaci anche colposamente.

⁷² Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile 5, La responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 72.

⁷³ E.M. Negro, *op. cit.*, p. 3.

⁷⁴ Stefano Ambrosini, *op. cit.*, p. 6.

⁷⁵ Ivi.

In tale ipotesi, non vi è ragione per escludere la possibilità da parte degli stessi di beneficiare della limitazione della responsabilità risarcitoria ad un multiplo del compenso.

Diverso è il discorso quando venga contestato al sindaco il concorso nella bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale ⁷⁶. In tale ipotesi, la condotta dei sindaci non potrà beneficiare della limitazione di responsabilità appena introdotta, che comunque viene accertata in ipotesi residuali.

Sul punto, è opportuno richiamare come la giurisprudenza tenda a riconoscere con notevole cautela la responsabilità in capo ai sindaci, specialmente quando si ipotizza una loro compartecipazione dolosa. Affinché tale profilo sia configurabile, è infatti necessario che emergano elementi concreti e specifici, dotati di un adeguato valore indiziario, tali da far ritenere che l'omissione dell'attività di controllo non sia riconducibile a mera negligenza, ma riveli piuttosto una consapevole accettazione del rischio che, da tale inerzia, potessero derivare condotte illecite da parte degli amministratori. In tali casi, la responsabilità si avvicina al paradigma del dolo eventuale, richiedendo una volontà di non intervenire pur nella previsione dell'esito illecito dell'omissione⁷⁷.

3.4 Cenni sui riflessi della nuova disciplina sulla liquidazione giudiziale

I poteri, e le conseguenti responsabilità del collegio sindacale, in caso di inadempimento, risultano nel tempo sensibilmente incrementate.

Alla funzione tradizionale di vigilanza prevista dall'art. 2403 c.c., riferita all'adeguatezza degli assetti organizzativi e al rispetto dei principi di corretta amministrazione, si è affiancato l'obbligo, introdotto dall'art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo l'esistenza di condizioni che possano prefigurare uno stato di crisi ⁷⁸.

⁷⁶ Il dolo eventuale ricorre quando l'agente, pur non volendo direttamente l'evento previsto dalla legge come reato, lo prevede come possibile conseguenza della propria condotta e ne accetta il rischio. La dottrina penalistica lo differenzia dalla colpa cosciente proprio per l'accettazione del rischio, che lo fa rientrare nella fattispecie del dolo.

⁷⁷ Cass. pen., Sez. 5, n. 20867 del 17/3/202.

⁷⁸ Art. 25-octies CCII: *“L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e*

In sostanza, il sindaco deve svolgere un'attività continuativa di diagnosi e monitoraggio della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa ⁷⁹.

Particolarmente incisiva, sotto il profilo delle attribuzioni, è l'assegnazione all'organo di controllo della facoltà di promuovere direttamente la liquidazione giudiziale dell'impresa, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII ⁸⁰. Si tratta di una novità rispetto alla disciplina antecedente, contenuta nella legge fallimentare, che riservava l'iniziativa per l'apertura della procedura solo al debitore, ai creditori o al pubblico ministero.

Questa evoluzione normativa giustifica la configurazione dei sindaci come soggetti titolari di una vera e propria posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del codice penale ⁸¹. Tale posizione implica un obbligo giuridico non solo di controllo, ma anche di intervento attivo per impedire condotte illecite da parte degli amministratori. Ne derivano potenziali responsabilità tanto sul piano civile quanto su quello penale, laddove venga meno l'attivazione diligente richiesta dal ruolo ⁸².

Risulta infatti possibile che la giurisprudenza, chiamata a decidere su domande di risarcimento attivate sul presupposto dell'inadempimento dei sindaci dei doveri di verifica in ordine agli assetti, finisca per desumere in via automatica dall'apertura della liquidazione giudiziale e, quindi, dall'accertata insolvenza, la prova dell'inadeguatezza del protocollo organizzativo nel percepire gli indicatori di perdita della continuità o della non tempestività nell'adozione dei rimedi necessari per ovviarvi. E, in tali fattispecie, la presentazione dell'istanza da parte dello stesso organo di controllo potrebbe,

contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione”.

⁷⁹ Bruno Inizitari, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, in «Diritto della Crisi», 24/2/2025, par. 2.

⁸⁰ Art. 37, 2° comma, CCII: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero”.

⁸¹ Art. 40, 2° comma, c.p.: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

⁸² F. Fimmanò, *op. cit.*, p. 14.

paradossalmente, avere valore confessorio del mancato esercizio dei poteri connessi alla predetta funzione di garanzia.

Proprio al fine di contenere gli effetti potenzialmente onerosi derivanti dall'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità dei sindaci, come precedentemente illustrato, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un limite alla loro esposizione patrimoniale, attraverso un tetto massimo di responsabilità risarcitoria. Tale misura si configura come un elemento di equilibrio nel nuovo assetto normativo, volto a bilanciare l'accresciuto ruolo dell'organo di controllo con una maggiore certezza in termini di rischio economico.

3.5 Considerazioni finali in tema di diritto intertemporale sulla retroattività della riforma

Analizzate le problematiche che sono apparse nei primi momenti successivi all'entrata in vigore del nuovo art. 2407 c.c., appare opportuno concludere il presente lavoro con qualche rilievo in ordine all'applicazione temporale della nuova disciplina.

Abbiamo già visto come i due ambiti principali della riforma attengono alla limitazione dell'obbligazione risarcitoria ed alla decorrenza del termine prescrizione.

Per quanto attiene quest'ultimo aspetto è, fuor di dubbio, che la modifica normativa abbia carattere sostanziale e non processuale, con la conseguenza che essa dovrebbe applicarsi esclusivamente alle omissioni cui siano incorsi i sindaci successivamente all'entrata in vigore del nuovo regime ⁸³.

A tal riguardo sembrerebbe che la norma abbia natura processuale – e quindi sia applicabile anche ai giudizi in corso – atteso che si rivolge direttamente al giudice al quale indica la somma massima entro la quale poter contenere l'eventuale condanna, ma è stato invece rilevato ⁸⁴ che la riforma altera il contenuto del diritto al risarcimento del danno che con i massimali previsti potrebbe non essere integrale e, quindi, inidoneo a costituire un completo ristoro del pregiudizio subito dall'attore. Da ciò conseguirebbe la natura sostanziale della previsione, e quindi la sua irretroattività, in quanto la norma inciderebbe direttamente sui criteri di determinazione del pregiudizio e sullo stesso affidamento delle

⁸³ Guido Romano, *op. cit.*, p. 17.

⁸⁴ *Ivi*.

parti, ed in particolare del soggetto danneggiato, ad ottenere l'integrale risarcimento a fronte di una condotta causativa del danno.

L'unico precedente giurisprudenziale reperito al momento della redazione del presente lavoro è la pronuncia del Tribunale di Bari del 24/4/2025 che, con una valutazione diametralmente opposta a quanto appena esposto ha invece ritenuto che *“il nuovo testo del 2° comma dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”*.

Il Tribunale di Bari ha fondato la sua decisione richiamando quanto disposto dalla Corte di Cassazione (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo di risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c.

In tali pronunce, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle azioni risarcitorie promosse dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 della legge fallimentare nei confronti degli amministratori, trova applicazione il meccanismo di quantificazione del danno previsto dall'art. 2486, comma 3, c.c., così come modificato dall'art. 378, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, tale disposizione, concernente il criterio del “differenziale dei netti patrimoniali”, è di natura sostanzialmente valutativa e non incide sulla ripartizione degli oneri probatori tra le parti. Per questa ragione, può essere applicata anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma, configurandosi come una direttiva rivolta al giudice per la determinazione del danno derivante dalla violazione, da parte degli amministratori, dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale successivamente all'insorgere di una causa di scioglimento.

Una parte della dottrina appare propendere per questa lettura, ritenendo che il limite massimo al risarcimento, incidendo esclusivamente sull'ammontare della pretesa azionabile (ossia sul *petitum*), configuri una restrizione di natura processuale e non sostanziale. In quest'ottica, si ritiene applicabile il principio del *novum ius processuale*, secondo il quale le disposizioni di carattere processuale trovano applicazione anche nei

procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma. Ne deriverebbe, quindi, l'estensione del nuovo tetto risarcitorio anche alle controversie in corso⁸⁵.

Non resta, pertanto, che attendere le ulteriori pronunce della giurisprudenza auspicando un orientamento conforme, anche se sarebbe preferibile un intervento normativo *ad hoc* per il quale pendono tutt'oggi due ordini del giorno già approvati dalla Commissione Giustizia del Senato.

⁸⁵ Giuseppe Limitone, *Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale (anche alla luce della modifica dell'art. 2407 c.c.)*. *Vademecum operativo*, in «Ristrutturazioni aziendali», 25 maggio 2025, p. 22.

Conclusioni

Fin dall'introduzione del presente lavoro – che sconta il limite di analizzare una riforma tanto attesa nell'immediatezza della sua promulgazione e, quindi, senza che siano ancora intervenute le elaborazioni dottrinali e le applicazioni giurisprudenziali che avrebbero potuto fornire spunti di riflessione maggiori – è stato evidenziato di quanto la modifica dell'art. 2407 del codice civile si sia innestata in un contesto normativo caratterizzato da un incremento dei poteri e delle prerogative dell'organo di controllo verificatosi negli ultimi anni.

La conseguenza di tale incremento ha comportato necessariamente un aumento delle responsabilità dei componenti di tale organismo e la riforma in oggetto, oltre al perseguimento reale o solo ipotetico delle finalità analizzate nel corso del lavoro, ha sicuramente il merito di aver posto un riequilibrio tra poteri e responsabilità, che si auspica sia idoneo a non disincentivare l'assunzione della carica di sindaco.

Qualcuno ha già criticato l'efficacia di tale riforma che, introducendo un limite alla misura del risarcimento, svaluterebbe la funzione del collegio sindacale minando l'efficacia del controllo sulla gestione.

Sarebbe stato forse più opportuno specificare ulteriormente i doveri dei sindaci, in funzione dei poteri che sono loro attribuiti, definendone in maniera più chiara gli ambiti nei quali è necessario il loro intervento, così da tranquillizzarli sulla possibilità di conoscere in maniera certa il modello comportamentale cui adeguarsi. Tale modo di procedere avrebbe però rischiato di non riuscire a dettagliare tutte le fattispecie, così da escludere dal predetto modello quelle di cui non si è riusciti a tenere conto ⁸⁶.

Resta il fatto che, la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci era attesa da tempo dalle categorie professionali di riferimento e costituisce comunque una revisione, in termini garantisti, delle responsabilità degli operatori che si ritiene andrà ad incidere positivamente, almeno limitando, se non superando, le derive giustizialiste assunte dalla giurisprudenza ed i conseguenti, e già analizzati, fenomeni di selezione negativa dei professionisti interessati a ricoprire la carica di sindaco.

⁸⁶ E.M. Negro, *op. cit.*, pp. 7-8.

Vista la recentissima genesi della riforma, l'effettiva portata della stessa sarà determinata dal modo in cui i giudici andranno ad applicarla, anche alla luce delle evoluzioni dottrinali al riguardo e degli eventuali correttivi normativi che, auspicabilmente, interverranno per risolvere i rilievi critici a cui si è accennato nel presente lavoro.

Dal canto loro, le categorie professionali interessate avranno il compito di uniformarsi allo spirito della riforma, condividendone e assecondandone le finalità, affinché la proporzionalità appena introdotta e i limiti alle responsabilità risarcitorie dei componenti dell'organo di controllo, non si traducano in comportamenti meno rigorosi da parte dei sindaci, ma costituiscano piuttosto un incentivo di responsabilità consapevole.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Campobasso, G. F., Manuale di diritto commerciale, 8^a edizione a cura di Mario Campobasso, Torino, UTET Giuridica, 2022.

- Presti, G., Rescigno, G. U., Corso di diritto commerciale, 10^a edizione, Zanichelli, Bologna, 2022.

- Giampiero Russotto, Maria Lucetta Russotto, *Cenni sul collegio sindacale nel concordato preventivo e il nuovo obbligo di nomina nelle SRL e nelle cooperative*, in IlCaso.it, 16 maggio 2019.

Disponibile su: <https://www.ilcaso.it/articolo/2018>

- Associazione Nazionale Commercialisti, *Criticità dell'organo di controllo societario. Proposte al legislatore*, in Lavoro della Commissione Interdisciplinare ANC, novembre 2022.

Disponibile su: https://ancnazionale.it/wp-content/uploads/2022/05/Lavoro-2022-Commissione-Interdisciplinare-ANC_def.pdf

- Servizio Studi del Senato della Repubblica, Nota breve – *A.S. n. 1155: Modifica dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, Dossier n. 69, novembre 2024.

Disponibile su: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1435263.pdf>

- Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani, *Prende forma la modifica della responsabilità dei sindaci*, in Euroconference News – Controllo, edizione del 16 luglio 2024.

Disponibile su: https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2024-07-16_prende-forma-la-modifica-della-responsabilita-dei-sindaci.pdf

- Valeria Uva, *Collegi sindacali, è legge il tetto alla responsabilità civile*, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 12 marzo 2025.

Disponibile su: https://www.ilsole24ore.com/art/diventa-legge-tetto-responsabilita-sindaci-AGuuPAUD?refresh_ce=1

- Legance – Avvocati Associati, *Modifica dell'art. 2407 c.c.: novità in materia di responsabilità dei sindaci di società di capitali*, Newsletter, marzo 2025.

Disponibile su: <https://www.legance.it/modifica-dellart-2407-c-c-novita-in-materia-di-responsabilita-dei-sindaci-di-societa-di-capitali/>

- Guido Chiametti, Giacomo Alberto Bermone, *La nuova ridotta responsabilità civile del collegio sindacale*, in “Commercialista Telematico”, 17 marzo 2025.

Disponibile su: <https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/03/la-nuova-ridotta-responsabilita-civile-del-collegio-sindacale.html>

- G.U. Serie Generale, n. 73 del 28 marzo 2025, relazione illustrativa alla Legge n. 35/2025.

Disponibile su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/03/28/73/sg/pdf>

- Stefano Rossetti, “*Le modifiche dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*”, in “MySolution”, 31 maggio 2024.

Disponibile su: <https://api.mysolution.it/fisco/appfondimenti/commenti/2024/05/le-modifiche-dellarticolo-2407-del-codice-civile-in-materia-di-responsabilita-dei-componenti-del-collegio-sindacale-rossetti/>

- Stefano Ambrosini, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in “Ristrutturazioni Aziendali”, 16 marzo 2025.

Disponibile su:

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/stefano_ambrosini-16-03-2025-RA-34885.pdf

- Niccolò Abriani, *Sulla riforma dell’art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari*, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 12/2024, Dottrina Eutekne.

- Audizione informale presso la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 12 marzo 2024: Audizione informale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 12 marzo 2024.

Disponibile su: https://www.knos.it/editoriale/news/2024/03/13/comunicato_stampa_13-03-2024_audizione_ii_commissione_giustizia/14731

- Camera dei Deputati, *Proposta di legge n. 1276, Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, d’iniziativa dei deputati Schifone, Foti, De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Messina, Testa, Varchi, presentata il 4 luglio 2023, XIX Legislatura, in Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti.

Disponibile su:

<https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1276.19PDL0043980.pdf>

- Ettore Maria Negro, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c.*, in "Ristrutturazioni Aziendali", 17 marzo 2025.

Disponibile su: https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Focus/653_Conversazione-estemporanea-sulla-riforma-dellart-2407-cc

- Francesco Fimmano', *Poteri, doveri e responsabilità dei sindaci nel codice della crisi. La nuova "causalità omissiva"*, in Rivista della Corte dei conti - Anno LXXVII - n. 5 - Settembre-Ottobre 2024.

Disponibile su: <https://www.corteconti.it/Download?id=6daa3899-da71-4f8a-9bc4-77f2e912c06d>

- Guido Romano, *La riforma della responsabilità dei sindaci. Riflessioni ad una prima lettura*, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione n. 03/2025.

- Maurizio Meoli, *Dal 12 aprile limitata la responsabilità dei sindaci*, Dottrina Eutekne, 29 marzo 2025.

Disponibile su:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1049752_dal_12_aprile_limitata_la_responsabilita_dei_sindaci.aspx

- Camera dei Deputati, *Proposta di legge n. 5559, Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, d'iniziativa del deputato Contento, presentata il 14 gennaio 1999, XIII Legislatura, in Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti.

- Camera dei Deputati, *Proposta di legge n. 480, Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, d'iniziativa del deputato Contento, presentata il 4 giugno 2001, XIV Legislatura, in Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti.

- Camera dei Deputati – Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni e Dipartimento Giustizia, *Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. A.C. 1276 – Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale*, Dossier n. 107, 8 maggio 2024.

Disponibile su:

https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/Cost107.pdf?_1748384704586

- Camera dei Deputati – Servizio Studi, Dipartimento Giustizia, *Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*. A.C. 1276 – Schede di lettura, Dossier n. 247, 6 febbraio 2024.

Disponibile su: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/gi0043.pdf>

- Senato della Repubblica – Servizio Studi, Fascicolo Iter DDL S. 1155: *Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, XIX Legislatura, 12 marzo 2025, 25/05/2025.

Disponibile su:

<https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/58285.pdf>

- Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani, *Responsabilità dei sindaci e efficacia della nuova disciplina*, in Euroconference News – Controllo, 8 maggio 2025.

Disponibile su: https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2025-05-08_responsabilita-dei-sindaci-e-efficacia-della-nuova-disciplina.pdf

- Andenas M, Wooldridge F. European and comparative company law. In: *European Comparative Company Law*. Cambridge University Press; 2009.

Disponibile su: <https://www.cambridge.org/core/books/european-comparative-company-law/6696387D0A03A2E8E6A1C41112557D75>

- Maria Vergallito, Yael Piperno, “Nuova responsabilità dei sindaci: parametrizzazione al compenso e retroattività della norma”, in *Diritto.it*, 23 aprile 2024.

Disponibile su: <https://www.diritto.it/nuova-responsabilita-sindaci-parametrizzazione/>

- Andrea Magagnoli, “Maggiori garanzie per i sindaci con le nuove norme”, *Fisco Today*, maggio 2025.

Disponibile su: <https://fiscotoday.it/maggiori-garanzie-per-i-sindaci-con-le-nuove-norme/>

- Maurizio Meoli, *Da ripensare anche la responsabilità penale e amministrativa dei sindaci. Le posizioni della Cassazione appaiono spesso eccessivamente rigorose*, in *Eutekne.info*, 13 maggio 2025.

Disponibile su:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1052725_da_ripensare_anche_la_responsabilita_penale_e_amministrativa_dei.aspx

- G. Guizzi, “Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.”, *Riv. Soc.*, 2 marzo 2024.

- Fabrizio Sudiero, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in “Ristrutturazioni Aziendali”, 19 marzo 2025.

Disponibile su: <https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Focus/656>

- Dammacco, Salvatore, *La responsabilità dei sindaci deve essere limitata per valore e nel tempo*, in “Commercialista Telematico”, 21 maggio 2025.

Disponibile su:

<https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/05/responsabilita-dei-sindaci-deve-essere-limitata-per-valore-e-nel-tempo.html>

- Antonio Cacciato e Anna Cagioni, *Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.*, in *Diritto Bancario*, 28 aprile 2025.

Disponibile su: <https://www.diritto bancario.it/art/responsabilita-dei-sindaci-il-nuovo-art-2407-c-c/>

- Monica Alberti, *Modifica della responsabilità civile dei sindaci: quali conseguenze sulla responsabilità penale?*, in *SLM | News*, Studio Legale Mascetti, 22 maggio 2025.

Disponibile su: <https://www.studiolegalemascetti.it/slm-news-modifica-responsabilita-civile-sindaci-conseguenze-responsabilita-penale/>

- C.M. BIANCA, *Diritto civile. Vol 5, La responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2021.

- Bruno Inizitari, *Obblighi di segnalazione nel Codice della crisi: responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, conseguente alla mancata o tardiva attivazione delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, in «Diritto della Crisi», 24 febbraio 2025.

Disponibile su: <https://dirittodellacrisi.it/articolo/obblighi-di-segnalazione-nel-codice-della-crisi-responsabilita-dei-sindaci-e-dei-revisori-per-i-danni-relativi-alla-perdita-di-valore-della-societa-e-dei-crediti-conseguente-alla-mancata-o-tardiva-attivazione-delle-misure-e-degli-strumenti-di-regolazione-della-crisi-e-dellinsolvenza>

- Milena Castiello, *Crisi d'impresa: responsabilità dell'organo di controllo*, presentazione al webinar INRL del 6 marzo 2024.

https://www.revisori.it/wp-content/uploads/2024/03/Webinar-6-MARZO-2024_Crisi-dimpresa-responsabilita-dellorgano-di-controllo_Avv.-Milena-Castiello.pdf

- Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, e Gian Luigi Gatta. *Manuale di diritto penale. Parte generale*. Undicesima edizione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022.

- Giuseppe Limitone, *Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale (anche alla luce della modifica dell'art. 2407 c.c.). Vademecum operativo*, in “Ristrutturazioni Aziendali”, 25 maggio 2025.

Disponibile su: <https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Articolo/687?>

- Tribunale di Bari, Ordinanza del 24 aprile 2025, n. 1981, in tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale e applicazione retroattiva della L. 14 marzo 2025, n.35.